



**RIUNIONE DELL'11 APRILE 2007, ORE 9.30
PROCESSO VERBALE**

Sono presenti i seguenti Componenti:

- **Marzio Strassoldo**, Presidente della Provincia di Udine;
- **Alessandro Fabbro**, Presidente del Consiglio della Provincia di Gorizia;
- **Walter Godina**, Vice Presidente della Provincia di Trieste;
- **Giulia Bevilacqua**, Assessore del Comune di Pordenone;
- **Roberto Dipiazza**, Sindaco del Comune di Trieste;
- **Gianfranco Pizzolitto**, Sindaco del Comune di Monfalcone;
- **Andrea Bullitta**, Consigliere del Comune di Mossa;
- **Loris Antonioli**, Assessore del Comune di Pasiano di Pordenone;
- **Nerio Belfanti**, Sindaco del Comune di Prata di Pordenone;
- **Renzo Liva**, Sindaco del Comune di Roveredo in Piano;
- **Fulvia Premolin**, Sindaco del Comune di S. Dorligo della Valle;
- **Maurizio Malduca**, Sindaco del Comune di Attimis;
- **Giuseppe Napoli**, Sindaco del Comune di Precenicco;
- **Ruggero Del Mestre**, Sindaco del Comune di S. Maria la Longa;
- **Antonino Pacilè**, Sindaco del Comune di Sauris;
- **Mario Pezzetta**, Sindaco del Comune di Tavagnacco.

Sono inoltre presenti:

- **Franco Iacop**, Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali;
- **Maria Rosa Mulas**, della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie;
- **Paolo Ciani**, Consigliere regionale;
- **Gabriella Di Blas**, Vice Direttore centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali;
- **Ida Valent**, Direttore del Servizio Consiglio autonomie locali;

Ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente del Consiglio delle autonomie locali;**
- 2. Approvazione del verbale della seduta del 12.03.2007;**
- 3. Intesa sul disegno di legge "Ordinamento della Polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza";**
- 4. Parere su "Modifiche al Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale emanato con DPREG 436/2000" ;**
- 5. Designazione rappresentanti degli Enti locali nel Comitato regionale per le attività culturali (art. 62 della legge regionale 24/2006);**
- 6. Parere sulla proposta di legge n. 240 "Disposizioni per la cremazione dei defunti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri" (consigliere regionale Ciani ed altri);**
- 7. Parere sulla proposta di legge n. 107 "Disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione" (consigliere regionale Panontin ed altri)**

La seduta inizia alle ore 9.50.

Strassoldo (Vice Presidente) Dichiara aperta la seduta ed informa che sarà lui a presiederla a causa dell'assenza del Presidente Brancati. Ritenendo di non avere particolari comunicazioni (punto 1 all'ordine del giorno), passa al punto 2) all'Ordine del Giorno, "Approvazione del verbale della seduta del 12 marzo 2007", e, non essendovi osservazioni, lo pone ai voti. Il verbale viene approvato, con 1 voto di astensione. Propone che dopo il punto 3) all'Ordine del Giorno l'Assessore Iacop relazioni sul provvedimento di delimitazione delle aree ammesse agli aiuti di Stato.

Passa quindi al punto 3) all'Ordine del Giorno, "Intesa sul disegno di legge "Ordinamento della Polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza", ricorda che si è già svolto, nel corso della precedente riunione del Consiglio, un dibattito sull'argomento, durante il quale sono state formulate alcune proposte migliorative, che l'Assessore Iacop ha raccolto e coordinato e sulle quali riferisce in Consiglio. Sottolinea quindi la necessità di votare l'intesa, sentiti comunque eventuali altri commenti e considerazioni.

(Alle ore 10.00 entrano Pizzolitto e Belfanti. Alle ore 10.15 entra Pezzetta)

Iacop (Assessore regionale per le relazioni, internazionali, comunitarie e autonomie locali) Riferisce che, in esito alla precedente riunione del Consiglio delle autonomie locali, sono state formulate alcune proposte di modifica al disegno di legge in materia di polizia locale, riassunte nel documento che è stato consegnato ai componenti del Consiglio medesimo e nel quale si recepiscono per la quasi totalità, le osservazioni formulate. Dopo aver sottolineato il carattere costruttivo del metodo utilizzato nel confronto sull'argomento fra Giunta regionale e Consiglio delle autonomie locali, illustra le proposte di riformulazione degli articoli 1, 3, 4, 7, 9 e 18 del disegno di legge, riportate nel documento allegato al presente verbale e fornisce precisazioni in merito ad altre osservazioni formulate nella precedente seduta del Consiglio delle autonomie locali. Riferisce che, all'art. 1, le proposte di modifica sono state elaborate per la preoccupazione espressa in ordine ad una confusione di ruoli tra i compiti di pubblica sicurezza attribuiti agli organi dello Stato e le attività di Polizia locale, comunale o provinciale: tale distinzione è stata caratterizzata in modo puntuale. Il comma 3 dell'art. 1 richiama, in particolare, gli interventi regionali per un'ordinata e civile convivenza e gli strumenti degli enti locali per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza urbana e territoriale. A tale proposito riferisce di un incontro avuto con il Prefetto di Trieste, Commissario di Governo nella Regione, al quale ha evidenziato l'intenzione di collaborare in materia nell'ambito delle diverse competenze, concordando e concertando le azioni. Per parte sua il Prefetto ha dato ampie assicurazioni, in attesa delle istruzioni del Ministero dell'Interno, per avviare tale percorso concertativo sui metodi e sulle attività oggetto della collaborazione. Per quanto riguarda l'art. 2 precisa che le funzioni di indirizzo e coordinamento in capo alla Regione, prevista al comma 1, lettera a), sono in linea con le competenze assegnate alla Regione medesima dalla L.R. 24/2006. In riferimento alla proposta di numero telefonico unico, di cui al comma 1, lettera e), afferma che questa è un'opportunità consentita dal progetto integrato, già finanziato, del sistema Tetra, di interconnessione digitale a servizio di diverse istituzioni di protezione civile, sanità e amministrazioni locali. Il numero unico permette al cittadino di avere un servizio riconoscibile, in grado di metterlo in contatto con il corpo di polizia locale interessato, senza richiedere la disponibilità delle diverse forze di polizia locale ad essere impiegate su tutto il territorio regionale. Riferisce che, all'art. 3, in risposta alle osservazioni espresse dalla Provincia di Gorizia, sono state meglio precisate le funzioni di polizia locale delle Province e si è proceduto alla riformulazione dell'art. 4 al fine di fugare ogni preoccupazione circa gli obblighi che graveranno, nell'immediatezza, sui Comuni. In particolare relativamente all'art. 4, evidenzia che la previsione di "uniformare" i regolamenti dei Comuni ai criteri dettati da tale disposizione è stata sostituita con quella di "armonizzarli" e si è demandata, quindi, ai regolamenti dei Comuni medesimi l'ottimizzazione della propria organizzazione, da realizzarsi tenuto conto delle dotazioni finanziarie, delle particolarità territoriali, delle esigenze anche stagionali. Evidenzia che è stato eliminato l'obbligo per i Comuni con meno di 1.000 abitanti di disporre di almeno un operatore e, circa l'armamento della polizia locale, che la scelta rimane demandata all'autonomia del Comune in quanto è stato eliminato l'obbligo del servizio sulle 24 ore per i corpi di polizia dotati di un organico superiore alle 150 unità. All'art. 7, è stata valorizzata la potestà regolamentare comunale per quanto riguarda l'attribuzione delle competenze amministrative connesse allo svolgimento dei compiti di polizia locale. Sottolinea che, per quanto riguarda l'art. 8, la giurisprudenza, con sentenze del Consiglio di Stato, conferma i contenuti della disposizione in tema di direzione e vigilanza. Evidenzia che, all'art. 9, la previsione secondo cui il comando del Corpo o la responsabilità del Servizio vengono affidate "preferibilmente" a personale interno ai corpi ed ai servizi di polizia locale salvaguarda la libertà di scelta dei Sindaci, affermando che le competenze richieste possono essere più facilmente trovate all'interno delle figure di vertice dei servizi e dei corpi di polizia, in quanto formate e qualificate per tali incarichi, ma che ciò non rappresenta un vincolo per i Comuni nella scelta del Comandante. Per quanto riguarda la composizione del Comitato consultivo per la polizia locale, precisa che la partecipazione dei

Sindaci è compatibile con la previsione di cui all'art. 14, comma 2, lettera c), potendo essi rientrare, in virtù del loro ruolo di diretti responsabili delle attività di polizia locale, fra gli esperti in materia di polizia locale nominati dall'ANCI e dall'UPI ed essendo comunque già assicurata la presenza nel Comitato di comandanti dei Corpi scelti dal Consiglio delle autonomie locali. Ricorda che è stata accolta nelle disposizioni transitorie la richiesta di modifica dei tempi di adeguamento dei regolamenti comunali da 12 a 24 mesi e che viene assicurato il riconoscimento dei Corpi di polizia provinciale, già esistenti ed operativi, anche se costituiti da un numero di operatori inferiore a sette, come è quello di Trieste.

Dipiazza (Sindaco del Comune di Trieste) Dichiara di condividere le proposte di riformulazione illustrate, con particolare riferimento all'eliminazione dell'obbligo per i Corpi di polizia municipale, con organico superiore alle 150 unità, di garantire il servizio sulle 24 ore, auspicando che tale vincolo non venga reintrodotta nelle successive fasi di approvazione del disegno di legge. Concorda con la maggiore flessibilità consentita agli Enti locali nella scelta del Comandante del Corpo di polizia locale e con l'istituzione del numero telefonico unico per l'accesso alla polizia locale. Ritiene importante consentire l'accesso delle polizie locali alla sala operativa ed all'archivio dei Carabinieri. Riguardo alla collaborazione interistituzionale ricorda il rapporto consolidato del Comune di Trieste con il Comune di Muggia ed auspica che, nell'ambito della collaborazione istituzionale tra enti, si possa incentivare la cooperazione tra Province e Comuni nella gestione delle forze di polizia locale, in particolare nel caso di Province di ridotte dimensioni territoriali come quella di Trieste.

Del Mestre (Sindaco del Comune di S. Maria la Longa) Esprime apprezzamento per il lavoro svolto. Rileva l'effetto penalizzante per i piccoli Comuni o per le costituende associazioni, della disposizione di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), relativa alla previsione di almeno un operatore ogni mille residenti. Chiede inoltre indicazioni in ordine alla possibilità per gli enti locali di intervenire con autonoma regolamentazione sul vincolo imposto dall'art. 7, comma 4, secondo cui gli operatori di polizia locale non possono svolgere compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge, ritenendo che l'interpretazione restrittiva del comma comporterebbe non pochi problemi nell'organizzazione dei Comuni e dei Corpi.

Napoli (Sindaco del Comune di Precenico) Condivide il testo proposto e sottolinea che il Consiglio delle autonomie, in occasione dell'esame del disegno di legge in argomento, ha esercitato correttamente la sua funzione istituzionale, dimostrandosi interlocutore serio nei confronti della Giunta regionale, tutelando gli interessi delle autonomie locali. Auspica che l'Assessore si adoperi in Giunta regionale e col Consiglio regionale per il recepimento delle ultime osservazioni dell'ANCI.

Liva (Sindaco del Comune di Roveredo in Piano) Ritiene che non sempre il Consiglio delle autonomie locali venga posto nelle condizioni di svolgere il proprio ruolo, anche in considerazione di quello preponderante assunto talvolta dall'Anci. Ricorda che la richiesta a suo tempo avanzata dal Presidente della Provincia di Gorizia Gherghetta di coinvolgere il Consiglio delle autonomie locali sul tema delle legge elettorale regionale non ha avuto ulteriore corso. Entrando nel merito del disegno di legge in esame chiede delucidazioni sulla distinzione fra Corpo e Servizio di polizia locale, domandando se il criterio distintivo sia costituito solamente dal numero di persone impegnate. Relativamente alla previsione riguardante la gestione del servizio in forma associata, segnala l'opportunità di prendere in considerazione le difficoltà che alcuni Comuni incontrano nell'associarsi, con il conseguente rischio di perdere i relativi benefici e chiede che si valuti l'opportunità di individuare strumenti cogenti che consentano ai comuni rimasti esclusi, di prendere parte ad un associazione.

Iacop (Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali) Sottolinea l'importanza del ruolo rivestito dal Consiglio delle autonomie locali quale strumento della concertazione, e del reale concorso alla formazione delle leggi e dei provvedimenti. In relazione allo schema del disegno di legge, precisa che la disposizione di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), è volta alla realizzazione di un obiettivo di qualità e costituisce un criterio al quale gli enti locali armonizzano i loro regolamenti. Rileva poi che i contenuti dell'art. 7, comma 4, trovano conferma nella giurisprudenza del Consiglio di Stato e che, relativamente all'utilizzo del personale, nell'ambito delle previsioni di legge, i regolamenti definiscono l'organizzazione ed i contratti di lavoro le competenze, fermo restando l'obiettivo della sicurezza come momento di qualità della convivenza civile nella Regione. Fornisce i chiarimenti richiesti sulla distinzione tra Corpo e Servizio di polizia locale, precisando che il Corpo è una organizzazione qualitativamente ottimale, una struttura in grado di gestirsi e di rispondere in maniera quasi autonoma alle funzioni che le sono state assegnate. Il Servizio, invece, può essere inserito all'interno di un diverso settore amministrativo, svolge le sue funzioni in un contesto in cui intervengono altre componenti organizzative e, quindi, non è un'entità autonomamente strutturata. La costituzione del Corpo può essa stessa rappresentare un obiettivo di qualità cui tendere. Assicura il mantenimento della previsione di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), così come riformulato. Ritiene in conclusione che il disegno di legge possa essere

una buona base per avviare il confronto sulla sicurezza, cui impegna anche il protocollo sottoscritto con il Ministro dell'Interno.

Strassoldo (Vice Presidente) Pone ai voti l'intesa con le proposte di modifiche illustrate dall'Assessore e prendendo atto delle precisazioni e assicurazioni fornite dall'Assessore medesimo. La votazione dà il seguente esito: Votanti: 15; Favorevoli: 15. L'intesa è espressa all'unanimità.

(Alle ore 10.45 esce Dipiazza)

Dà la parola all'Assessore Iacop per una comunicazione sulla delimitazione delle aree ammesse agli aiuti di Stato.

Iacop (Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali) Premette che il tema oggetto della comunicazione era stato sollevato in termini di competenza del Consiglio delle autonomie locali ad esprimersi nell'iter del provvedimento, che concerne la delimitazione delle aree sulle quali può operare la deroga prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato delle Comunità europee in materia di concorrenza.

Ricorda che tale previsione riguarda il settore economico-produttivo, in particolare il settore industriale, ed è volta ad assicurare condizioni di concorrenzialità fra sistemi industriali che vengono condizionati dall'allargamento dell'Unione Europea e dalla conseguente inclusione nella stessa di Paesi confinanti che beneficiano di provvidenze e strumenti comunitari che possono falsare la concorrenza. In risposta alla richiesta di chiarimento avanzata dai Sindaci di Cividale del Friuli e di Attimis e ribadita anche dal Presidente del Consiglio stesso, relativa al mancato rispetto dell'obbligo di consultazione del Consiglio delle autonomie locali su questo tema, replica che la verifica effettuata aveva condotto alla conclusione che tale strumento non incidesse sostanzialmente sull'attività, le competenze e le funzioni delle Amministrazioni comunali, elemento questo che costituisce il presupposto per il coinvolgimento del Consiglio negli atti che la Giunta regionale predispone. Precisa che la perimetrazione adottata dalla Giunta regionale, e che viene oggi consegnata ai componenti del Consiglio, non è definitiva ma verrà inviata al Dipartimento politiche dello sviluppo del Ministero dell'Economia, il quale raccoglie le indicazioni delle Regioni ammesse al nuovo Obiettivo 2, che il Governo approva ed invia alla Commissione Europea, Direzione generale della concorrenza. I principi contenuti nel regolamento comunitario di attuazione prevedono che la Regione Friuli Venezia Giulia, in quanto area confinante con Paesi con aree ammesse all'Obiettivo 1, può prevedere zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87, nella misura dei territori NUTS 3, cioè territori provinciali che confinino con le aree Obiettivo 1. Nel nostro caso è quindi esclusa la Provincia di Pordenone. Nella precedente programmazione 2000-2006 erano interessate le Province di Gorizia e Trieste, per una popolazione ammissibile teorica di 147.000 abitanti. L'attivazione della perimetrazione sul territorio avviene con l'individuazione delle concentrazioni industriali ammesse associate, in termini statistici, a territori che si devono identificare come unità amministrative stabili minime previste dalla legislazione nazionale, nel nostro caso i Comuni oppure le circoscrizioni di decentramento amministrativo. Ci si basa quindi su una associazione teorica di popolazione che fa riferimento all'area industriale perimetrata.

Nonostante sia diminuita l'attribuzione all'Italia della quota complessiva di popolazione ammissibile, la nostra Regione ha avuto un riconoscimento di popolazione ammissibile incrementato del 60% passando da 147.000 a 241.000 abitanti rispetto alla precedente programmazione. E' stato così possibile riconfermare le aree già precedentemente ammesse alla deroga per le Province di Gorizia e Trieste e, in coerenza alla politica industriale e di sviluppo economico della Regione nell'applicazione di questo regolamento comunitario, confermare il sostegno al turismo, alla grande e media impresa nei settori esposti alla concorrenza, alle aree industriali in zona montana o in prossimità delle aree montane. Sono così state inserite alcune aree del "triangolo della sedia", l'area industriale Osoppo-Buja-Majano, il potenziamento dell'area industriale di Tolmezzo, di Amaro, di Cividale e di S. Pietro al Natisone; le aree oggetto di forti investimenti nel settore turistico, i poli turistici invernali, Grado, già presente nella precedente programmazione, e Lignano. La necessità di rispettare il regolamento comunitario in termini di continuità territoriale delle aree individuate ha portato all'inserimento di altri territori comunali. Spiega ulteriori aspetti legati ai parametri di popolazione e all'individuazione delle sezioni censuarie all'interno dei Comuni. Precisa che questo regolamento non riguarda gli interventi sulle crisi aziendali, non interviene sulle politiche agricole né sul "de minimis", e che gli investimenti per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo sono esenti dai limiti derivanti da norme sulla concorrenza. Conclude ricordando che sui nuovi Obiettivi comunitari, che interessano lo sviluppo locale inteso anche come partecipazione degli enti locali, è invece in corso la definizione dei nuovi programmi ed è aperta la consultazione prevista dai regolamenti comunitari nella quale è prevista anche la partecipazione di ANCI ed UPI, e ribadisce, in conclusione, che, in base alle motivazioni esposte, non si è ritenuto che il provvedimento in oggetto fosse da sottoporre al parere del Consiglio delle autonomie locali.

Malduca (Sindaco del Comune di Attimis) Afferma di intervenire anche a nome del Sindaco di Cividale del Friuli, impossibilitato a partecipare, e, pur apprezzando l'intervento dell'Assessore regionale, spiega che la loro intenzione era quella di sottolineare la convinzione che non sia possibile che il Consiglio delle autonomie locali sia

chiamato a discutere della raccolta dei funghi epigei o del trattamento dei reflui delle stalle e non possa discutere su un argomento così rilevante per l'economia dei territori, strettamente connessa alla vita dei Comuni. Ritiene che un passaggio del provvedimento in sede di Consiglio delle autonomie locali avrebbe consentito di percepire in modo chiaro le motivazioni delle scelte che la Giunta regionale, nell'ambito della propria riconosciuta discrezionalità, intendeva fare, evitando malcontenti espressi da diversi enti locali che si sono ritenuti "penalizzati". Per le argomentazioni esposte si dichiara insoddisfatto della risposta avuta dall'Assessore regionale e afferma di non voler entrare nel merito del contenuto del provvedimento.

Iacop (Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali) Puntualizza che sul provvedimento è stata attuata la concertazione con tutte le componenti rappresentative del mondo economico, associazioni di categoria, Camere di Commercio, e che l'argomento sollevato può far parte integrante di una riflessione generale sul ruolo e sull'attività del Consiglio delle autonomie locali.

Strassoldo (Vice Presidente) Ringrazia l'Assessore e passa al punto 4) all'Ordine del Giorno, "Parere su "Modifiche al regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale emanato con DPREG 436/2000".

Mulas (Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna) Precisa che le proposte di modifica del regolamento conseguono alla norma introdotta dalla legge finanziaria regionale per il 2007, all'art. 7, comma 83, che modifica quanto previsto dalla L.R. 12/2000, art. 1, comma 2, lettera p), che stabilisce che il corrispettivo annuale per l'esercizio della raccolta dei funghi al di fuori del territorio delle Comunità montane sia introitato dalle Province. L'adeguamento del regolamento in tale senso riguarda in particolare l'art. 5, comma 9 e l'art. 15, comma 3.

Strassoldo (Vice Presidente) Non essendovi richieste di intervento pone ai voti il parere. La votazione dà il seguente esito: Votanti: 13; Favorevoli: 13. Il parere positivo è reso all'unanimità.

Passa quindi al punto 4) all'Ordine del Giorno, "Designazione rappresentanti degli Enti locali nel Comitato regionale per le attività culturali (art. 62 della L.R. 24/2006)".

Napoli (Sindaco del Comune di Precenico) Chiede, in considerazione della presenza del Consigliere regionale Ciani, di invertire l'Ordine del Giorno.

Strassoldo (Vice Presidente) Non essendovi obiezioni accoglie la proposta. Passa al punto 6) e 7) all'Ordine del Giorno, "Parere sulla proposta di legge n. 240 "Disposizioni per la cremazione dei defunti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri" (consigliere regionale Ciani ed altri) e sulla proposta di legge n. 107 "Disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione" (consigliere regionale Panontin ed altri).

Ciani (Consigliere regionale) Comunica che il Consigliere regionale Panontin non può essere presente. Illustra la proposta di legge premettendo che trae origine dalla legislazione nazionale che consente la cremazione e la dispersione delle ceneri in luoghi pubblici. Informa che altre Regioni hanno già adottato una propria legge attuativa, che ancora manca nel Friuli Venezia Giulia, e che è in crescita la sensibilità su questo tema come dimostra l'aumento in anni recenti del ricorso alla cremazione sia in Italia che in altri Paesi europei. Aggiunge che molti Comuni sono in difficoltà rispetto alle esigenze di ampliamento delle aree cimiteriali e che questa proposta di legge potrebbe rappresentare un sollievo in tal senso. Precisa che le due proposte di legge sono simili e differiscono solo nell'individuazione dei compiti previsti per le Province e per i Comuni. La proposta di legge n. 240 prevede di assegnare alle Province funzioni di coordinamento in materia, in considerazione del fatto che simili competenze sono già esercitate relativamente alle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera, e di incaricare i Comuni dell'istituzione di uno specifico registro su cui annotare la volontà, dei cittadini ancora in vita, di ricorrere alla cremazione, in quanto, attualmente, la mancata esplicita espressione di volontà costituisce spesso fatto ostativo al ricorso alla cremazione in luogo della sepoltura. Ulteriore funzione prevista in capo ai Comuni è l'individuazione all'interno delle aree cimiteriali di apposita area per la dispersione delle ceneri.

Fabbro (Presidente del Consiglio della Provincia di Gorizia) Condivide le finalità della proposta ritenendola un atto di civiltà. Chiede chiarimenti sul ruolo delle Province, laddove l'art. 3 prevede che queste garantiscano l'accessibilità e la fruizione del servizio di cremazione, posto che i crematori vengono costruiti dai Comuni.

Del Mestre (Sindaco del Comune di S. Maria la Longa) Premette che ritiene necessario giungere ad un accordo con il Consiglio regionale riguardo alle modalità di espressione dei pareri sulle proposte di legge, al fine di evitare che il Consiglio delle autonomie debba esprimersi più volte e separatamente su testi diversi. Nel merito dichiara di condividere la proposta, essendo attualmente la materia lasciata alla buona volontà dei Comuni. Osserva, in riferimento all'art. 4, comma 3, della proposta di legge, che l'intervento previsto, ovvero l'istituzione di almeno una camera mortuaria, rappresenta un costo economico per i Comuni e che, essendo tale previsione tassativa, vi è la necessità o di individuare finanziamenti adeguati o di prevedere un periodo transitorio.

Strassoldo (Vice Presidente) Osserva che si ripropone la questione relativa all'esame di proposte di legge diverse ma vertenti su temi analoghi e si conferma la necessità di verificare con il Presidente del Consiglio regionale le modalità di esame delle proposte di legge da parte del Consiglio delle autonomie locali. Cede quindi la parola al Consigliere Ciani.

Ciani (Consigliere regionale) condivide le perplessità del Consiglio delle autonomie relative all'espressione di più pareri su proposte di leggi concernenti il medesimo oggetto e manifesta la sua disponibilità a proporre alla III Commissione Consiliare di sottoporre al vaglio del Consiglio delle autonomie locali, con le modalità che la stessa indicherà, il testo unificato relativo alle due proposte di legge in materia di ceneri da cremazione. Replica poi alle osservazioni pervenute. Ritiene che le Province debbano, anche in termini pianificatori, poter realizzare crematori nel proprio territorio al fine di dare l'effettiva possibilità di fruire del servizio. Precisa che attualmente funzionano due soli crematori in Regione, a Trieste e ad Udine poiché il crematorio di Pordenone è stato chiuso. Riguardo all'osservazione sui costi a carico dei Comuni ritiene che la funzione possa essere garantita anche in forma associata.

Strassoldo (Vice Presidente) Invita il Consiglio a prendere atto dell'illustrazione e del dibattito in vista di un successivo parere sul testo unificato. Propone la sospensione dei lavori prima di passare al successivo punto all'Ordine del Giorno.

La seduta è sospesa alle ore 11.30 e riprende alle ore 12.05.

Strassoldo (Vice Presidente) Riprende la seduta e passa al punto 5) all'Ordine del Giorno, "Designazione rappresentanti degli Enti locali nel Comitato regionale per le attività culturali (art. 62 della L.R. 24/2006) chiedendo se vi siano proposte di nominativi.

Godina (Vice Presidente della Provincia di Trieste) Per quanto riguarda l'UPI propone il prof Giorgio Pressburger, del quale cita alcune delle attività in campo culturale.

Napoli (Sindaco del Comune di Precenico) Propone il Sindaco di Tavagnacco Pezzetta in rappresentanza dei Comuni ed il Sindaco di Prata di Pordenone Belfanti in rappresentanza dei Comuni associati.

Strassoldo (Vice Presidente) Pone ai voti i nominativi proposti. La votazione dà il seguente esito. Votanti:15; Favorevoli 15.

Il Vicepresidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.10.

Il verbalizzante

Dott.ssa Ida Valent

**Il Vice Presidente
Marzio Strassoldo**

ALLEGATO 1 al processo verbale dell'11 aprile 2007

Proposte di modifica al testo oggetto della generalità di Giunta n. 457 del 2 marzo 2007.

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia disciplina con la presente legge l'esercizio delle funzioni di polizia locale e, nel rispetto della competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, detta disposizioni per la promozione di politiche locali ed integrate per la sicurezza sul territorio regionale.
2. La presente legge, al fine di assicurare l'efficace ed omogeneo espletamento delle funzioni di polizia locale sul territorio regionale, disciplina in particolare:
 - a) gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento del servizio di polizia locale dei comuni, delle province e delle loro forme associative;
 - b) i criteri generali per l'accesso ai ruoli di polizia locale e per la realizzazione di un sistema permanente di formazione, qualificazione e aggiornamento degli operatori di polizia locale.
3. La presente legge definisce gli interventi regionali diretti allo sviluppo di un'ordinata e civile convivenza e gli strumenti di cui gli enti locali si possono avvalere per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza urbana e territoriale.

Art. 3 (Esercizio delle funzioni di polizia locale)

1. I comuni e le province sono titolari delle funzioni di polizia locale.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale i comuni istituiscono apposite strutture di polizia municipale in modo da assicurare l'assolvimento dei compiti ad essi demandati dalle leggi e dai regolamenti.
3. Gli operatori addetti alle strutture di polizia municipale provvedono allo svolgimento delle funzioni di polizia locale e, in particolare:
 - a) esercitano le funzioni di polizia amministrativa finalizzata alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti;
 - b) esercitano le funzioni di polizia annonaria e commerciale, di controllo in materia urbanistico – edilizia e di tutela dell'ambiente;
 - c) vigilano sull'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico dell'ente locale;
 - d) prestano servizi d'ordine, di rappresentanza, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività istituzionali del comune;
 - e) svolgono incarichi di informazione, accertamento e rilevazione dati connessi alle funzioni istituzionali comunali;
 - f) supportano le attività di controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
 - g) esercitano le funzioni di polizia stradale;
 - h) esercitano le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi della normativa statale vigente, nel rispetto di eventuali intese tra le autorità competenti;
 - i) collaborano alle operazioni di protezione civile di competenza del comune e, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio.
4. Le province, per l'esercizio delle funzioni di polizia locale di loro competenza, possono istituire i corpi o i servizi di polizia provinciale. Nell'esercizio delle funzioni di polizia locale le province provvedono, in particolare, allo svolgimento delle funzioni di:
 - a) polizia stradale;
 - b) polizia ambientale;
 - c) vigilanza in materia ittico-venatoria e di protezione e tutela della fauna.
5. Agli enti locali diversi da comuni e province si applicano le disposizioni della presente legge, nei limiti delle competenze ad essi attribuite dalla normativa vigente.

Art. 4

(Principi organizzativi)

1. I comuni istituiscono, anche in forma associata, i corpi o i servizi di polizia municipale, che organizzano con modalità tali da garantirne l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa.
2. Per corpo di polizia municipale si intende una struttura complessa, anche a carattere intercomunale, a cui siano addetti almeno sette operatori.
3. I comuni disciplinano con proprio regolamento l'organizzazione e il funzionamento del corpo o del servizio di polizia municipale e le modalità di impiego del personale, armonizzandosi ai seguenti criteri tesi ad assicurare requisiti minimi di omogeneità:
 - a) previsione di almeno un operatore ogni mille residenti, calcolati, nel caso di svolgimento del servizio in forma associata, sul totale degli abitanti degli enti aderenti, intendendosi che le unità di organico si arrotondano, a conclusione del conteggio, secondo il criterio dell'unità di riferimento più prossima;
 - b) idoneo svolgimento delle attività di polizia municipale, normalmente, in tutti i giorni dell'anno, nel rispetto dei seguenti orari minimi di servizio:
 - 1) corpi e servizi di polizia municipale con organico uguale o inferiore a 15 unità: orario articolato su turni di servizio che garantiscano livelli minimi di operatività;
 - 2) corpi di polizia municipale con organico compreso tra 16 e 50 unità: orario non inferiore alle dodici ore medie di servizio giornaliero, articolate su due turni di servizio;
 - 3) corpi di polizia municipale con organico superiore alle 50 unità: orario non inferiore alle diciotto ore medie di servizio giornaliero, articolate su tre turni di servizio;
 - c) svolgimento delle attività in uniforme, salvo i casi di espressa autorizzazione all'utilizzo dell'abito civile.
4. L'organizzazione e la dotazione organica, di cui al comma 3, sono determinate dai comuni nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti norme finanziarie, tenendo conto della densità della popolazione residente, dell'estensione territoriale e della rete viaria, dell'intensità dei flussi di circolazione, del patrimonio ambientale, dell'affluenza turistica e di ogni altro parametro socio-economico pertinente.
5. I comuni, le cui dimensioni organizzative non consentono l'istituzione di un corpo o di un servizio di polizia municipale adeguato ai requisiti minimi di cui al comma 3, lettera a), svolgono le relative attività in forma associata, salvo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 18.
6. Le province disciplinano con proprio regolamento l'organizzazione e il funzionamento del corpo o del servizio di polizia provinciale, secondo criteri di funzionalità ed economicità, in rapporto alle funzioni svolte sul territorio provinciale.
7. Il corpo di polizia provinciale è istituito qualora siano addetti alle relative funzioni almeno sette operatori.

Art. 7

(Personale dei corpi e servizi di polizia locale)

1. Gli operatori di polizia locale, nel rispetto della vigente disciplina contrattuale, si suddividono in agenti, sottufficiali e ufficiali.
2. Le prestazioni degli operatori di polizia locale, con riferimento agli specifici profili professionali, sono individuate dall'ente di appartenenza nel rispetto delle mansioni e di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.
3. Gli operatori di polizia locale svolgono le funzioni di polizia locale in modo continuativo e permanente. Essi sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
4. Gli operatori di polizia locale non possono essere destinati a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.
5. Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni operative sul territorio, le attività amministrative connesse allo svolgimento dei compiti di polizia locale sono svolte, normalmente, dal personale amministrativo, salva diversa disposizione regolamentare dell'ente locale.

Art. 9

(Comandante del corpo di polizia locale)

1. Il comando del corpo o la responsabilità del servizio di polizia locale sono affidati a personale di comprovata professionalità, maturata preferibilmente all'interno dei corpi e dei servizi di polizia locale, con riferimento ai compiti attribuiti alla struttura e alla sua complessità.

2. Nello svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria, i comandanti e i responsabili dei corpi e dei servizi di polizia locale assicurano lo scambio informativo e la collaborazione con gli altri comandi di polizia locale e con le forze di polizia dello Stato.

Art. 18

(Disposizioni transitorie)

1. Gli enti locali adeguano i propri atti regolamentari alle disposizioni contenute nella presente legge entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore.

2. I corpi di polizia locale già operativi ai sensi della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62 (Norme in materia di polizia locale) e quelli istituiti, anche in forma associata, entro il termine di cui al comma 1, sono comunque riconosciuti come tali, anche se non in possesso dei requisiti minimi di cui all'articolo 4, comma 3, salva diversa determinazione dell'ente locale interessato.

3. Il Comitato tecnico consultivo per la polizia locale di cui all'articolo 14 è nominato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e resta in carica fino al termine della legislatura regionale in corso.

4. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, continua a trovare applicazione quanto previsto dalla legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60 (Norme in materia di uniformi, distintivi di appartenenza e di grado, mezzi di trasporto e strumenti operativi degli addetti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale nella Regione Friuli – Venezia Giulia) e dal decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2003, n. 0197/Pres. (Legge regionale 13/2002, articolo 3, comma 15. Regolamento per la determinazione delle caratteristiche dei distintivi di grado per gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia municipale nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia).

Il Funzionario verbalizzante

Ida Valent

Il Vice Presidente del Consiglio delle autonomie locali

Marzio Strassoldo